



ENTE DI GESTIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 3 marzo 2017

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Principi generali**
- Art. 3 – Definizione spese di rappresentanza**
- Art. 4 – Requisiti delle spese di rappresentanza**
- Art. 5 – Tipologia e voci ricorrenti**
- Art. 6 – Destinatari delle spese di rappresentanza**
- Art. 7 – Riconducibilità della spesa di rappresentanza**
- Art. 8 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza**
- Art. 9 - Inventario dei beni della rappresentanza**
- Art. 10 - Limite della spesa**
- Art. 11 - Rendicontazione e pubblicità**
- Art. 12 - Spese per relazioni pubbliche**
- Art. 13 - Spese di funzionamento**
- Art. 14 - Spese per pubblicità**
- Art. 15 - Spese per convegni-mostre**
- Art. 16 - Spese sovrapponibili**
- Art. 17 - Obbligo di trasmissione**
- Art. 18 - Programmazione e gestione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza**

Art. 1 - Finalità

Il presente regolamento stabilisce i casi nei quali è consentito sostenere spese di rappresentanza e declinano le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse, nel rispetto della vigente normativa, nonché della più recente giurisprudenza contabile.

In particolare il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Principi generali

Le spese di rappresentanza, alla luce dell'attuale contesto congiunturale di contenimento della finanza pubblica e di crisi economica, sono da considerarsi recessive rispetto alle altre voci di spesa pubblica, in quanto non necessarie.

Le spese di rappresentanza devono essere sostenute nel rispetto del principio dell'inerenza, ufficialità, congruità, e non devono porsi in contrasto con il principio di imparzialità e buon andamento della PA, ex art 97 della Costituzione e devono rispettare i valori di efficacia, efficienza, economicità di cui alla L.241/90 e s.m., oltre ai principi della trasparenza e proporzionalità.

Art. 3 – Definizione spese di rappresentanza

Per spese di rappresentanza si intendono quelle spese correlate a situazioni ufficiali, connotate da eccezionalità che hanno la specifica funzione di mantenere o incrementare il prestigio istituzionale esterno dell'Ente di gestione del Parco, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua immagine nel contesto sociale, interno ed esterno, per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Tali spese devono essere idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, devono essere tese a finanziare - nel rispetto dei criteri di decoro, sobrietà ed economicità - iniziative di visibilità e comunicazione esterna dell'Ente.

Sono riconducibili alla funzione di rappresentanza le attività tenute in occasione di incontri ufficiali con personalità o rappresentanti di altre istituzioni o enti di rilievo sociale ed economico, ovvero in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di valorizzare la qualità e specificità del territorio, ovvero l'immagine pubblica dell'Ente e il suo ruolo, così da accrescerne il prestigio.

Affinché tali spese possano essere considerate legittime, è necessario che venga puntualmente dimostrato in modo formale e sostanziale, la rispondenza ai fini istituzionali: la deviazione dalle finalità pubblicistiche di tali spese di rappresentanza, la loro omessa rendicontazione o la mancata attestazione dei motivi e delle circostanze in cui esse sono state sostenute comporteranno la inammissibilità della spesa.

Art. 4 – Requisiti delle spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza devono soddisfare i seguenti due requisiti: il legame delle stesse con i fini istituzionali (scopo promozionale) del soggetto che le dispone e la necessità effettiva per l'ente di ottenere una proiezione esterna o intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei.

Le spese disposte devono essere rigorosamente documentate e motivate con esplicita individuazione:

- dell'interesse istituzionale perseguito;
- del rapporto/collegamento tra l'attività dell'ente e la spesa sostenuta;

- della qualificazione del soggetto destinatario;
- dell'occasione della spesa;

Le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto ai valori di mercato e alle finalità perseguite dall'ente; la sobrietà deve essere valutata, inoltre, in riferimento alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche dell'evento o iniziativa per il quale sono sostenute, nonché ai vincoli di bilancio; la spesa inoltre deve essere compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento tenuto conto che è accorta una gestione che rifugge gli sprechi e si concentra sull'adeguato espletamento delle funzioni pubbliche.

Il requisito della sobrietà deve essere preso in considerazione non solo con riferimento alle singole spese sostenute, ma anche esaminando l'ammontare totale delle risorse destinate allo scopo.

Sono in ogni caso escluse dalla qualificazione come spese di rappresentanza delle somme destinate ai dipendenti o agli amministratori dell'ente.

Art. 5 – Tipologia e voci ricorrenti

Le spese di rappresentanza possono essere, in via esemplificativa, suddivise secondo le seguenti aggregazioni:

- **Spese di ristorazione/servizio bar:** per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto delle finalità di tali iniziative e dei destinatari, sempre che le stesse spese non siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti. Pertanto rientrano nelle spese di rappresentanza le spese a tal fine sostenute a favore di esponenti rappresentativi di enti connesse o inerenti ad un incontro istituzionale debitamente documentato, avente risonanza, importanza e visibilità pubblica idonea ad accrescere il prestigio del Parco.
- **Spese per gemellaggi:** sono le spese fondate sulla concreta e obbiettiva esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere rapporti con soggetti estranei accrescendo il proprio ruolo istituzionale (per es. delegazioni straniere): tale spesa deve dunque avere i seguenti requisiti:
 - ✓ Presenza di elementi che richiedono una proiezione esterna dell'attività dell'ente;
 - ✓ Motivazione in ordine all'interesse istituzionale perseguito;
 - ✓ Dimostrazione del rapporto tra attività dell'ente e spesa sostenuta;
 - ✓ qualificazione del soggetto destinatario;
 - ✓ ragionevolezza e congruità.
- **Spese relative a forme di ospitalità, manifestazioni di ossequio e considerazione** che l'ente realizza allo scopo di accrescere il proprio prestigio attraverso i propri rappresentanti nei confronti di organi e soggetti estranei anche essi dotati di rappresentatività (es. spese di trasposto-piccoli omaggi).
- **Spese per omaggi** (ad esempio targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici o simili): per la corretta imputazione di tali spese occorre tener conto dei destinatari (soggetti esterni rappresentativi dell'ente di appartenenza) e delle finalità di tali iniziative ed escludere che le stesse siano invece riconducibili alla realizzazione di specifici programmi e progetti; gli omaggi devono essere di modico valore (150 euro, in base al DPR 62/2013).
- **Spese per necrologi o telegrammi** ove rivolti ad autorità al vertice e cittadini emeriti, ad esclusione di quelle rivolte a dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori.
- **Spese strumentali:** es. addobbi, allestimenti;

Art. 6 – Destinatari delle spese di rappresentanza

Il destinatario della spesa deve essere un soggetto esterno rappresentativo dell'organo di appartenenza.

La spesa di rappresentanza deve essere eseguita a favore di soggetti esterni particolarmente qualificati perché istituzionalmente rappresentativi; in mancanza di detto presupposto la spesa deve essere valutata come non rispondente ad un interesse pubblico, ma all'interesse privato del destinatario.

In alcuni casi, destinataria delle spese di rappresentanza può essere la cittadinanza.

Art. 7 – Riconducibilità della spesa di rappresentanza

Per poter considerare legittime le spese in argomento, occorre che la funzione di rappresentanza sia espletata non da un qualunque dipendente, bensì solo da quegli organi posti al vertice, istituzionalmente rappresentativi perché aventi titolo ad impegnare all'esterno il nome e l'immagine dell'Amministrazione.

Svolgono tale funzione di rappresentanza il Presidente, il Vicepresidente, i Consiglieri.

Art. 8 - Casi di inammissibilità di spese di rappresentanza

Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali e che, parimenti, non hanno finalità rappresentative verso l'esterno: tali sono da considerarsi anche quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi a cui appartengono.

Pertanto non sono rimborsabili a titolo di "spesa di rappresentanza" le spese effettuate (es. omaggi e pranzi) dall'amministrazione ai propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali, ovvero afferenti a "normali rapporti istituzionali", gli esborsi sostenuti in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza o a favore degli amministratori dell'ente.

Qualora per la spesa non fosse possibile evincere tutti gli elementi che valgono a caratterizzare una spesa di rappresentanza, questa si riduce ad un mero atto di liberalità che, in quanto tale, risulta vietato.

In conclusione, non possono essere considerate valide spese di rappresentanza le seguenti spese:

- Spese destinate non a fini promozionali dell'ente;
- Spese destinate a fini promozionali dei singoli amministratori;
- Spese non inerenti ai propri fini istituzionali;
- Spese non congrue e sobrie;
- Spese non destinate a finanziare manifestazioni ufficiali;
- Spese prive del requisito della eccezionalità e destinate a finanziare la normale attività istituzionale ordinaria;
- Spese effettuate in assenza di corretti adempimenti amministrativi e contabili;
- Spese non riconducibili agli organi di vertice;
- Spese non destinate a soggetti rappresentativi dell'ente al quale appartengono;
- Spese destinati ai propri dipendenti o amministratori;
- Spese effettuate fuori dello specifico stanziamento e oltre i limiti di spesa;
- Spese relative genericamente all'attività politica.

Art. 9 - Inventario dei beni della rappresentanza

Qualora sia disposto l'acquisto di una scorta di omaggi a fini di rappresentanza è obbligatorio il carico e lo scarico nel registro, allo scopo di rappresentare la motivazione nell'utilizzo degli stessi.

Negli appositi inventari, deve essere annotato il discarico, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.

Ogni servizio è responsabile della tenuta dei propri inventari dei beni della rappresentanza

istituzionale.

Art. 10 - Limite della spesa

Per l'attività di rappresentanza è prevista l'istituzione in bilancio di appositi capitoli di spesa; possono gravare su tali capitoli di bilancio soltanto erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici, cerimonie e similari disposte in occasione di incontri e manifestazioni significative.

Le spese di rappresentanza sono sottoposte al limite di cui all'art. 6, comma 8, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. n. 122/2010, rubricato "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Tale articolo dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

La violazione di tali limiti comporta una grave irregolarità contabile per violazione diretta di principi di ordine pubblico economico volti a salvaguardare la tenuta dei conti pubblici della Repubblica Italiana.

Il rispetto del limite per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non si riferisce agli oneri coperti mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti pubblici o privati in quanto il tetto di spesa ha la funzione di conseguire i risparmi sul bilancio del singolo ente e non di ridurre tout court tali spese; le limitazioni in parola inoltre non si applicano a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, nonché a spese sostenute nell'ambito di specifici progetti per la quota finanziata dalla UE.

Il rispetto del limite per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non si riferisce, per espressa previsione normativa, alle spese relative agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.

Va in ogni caso tenuto presente che i vincoli di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/10 costituiscono per gli enti un limite complessivo che al fine di garantire la autonomia è da considerarsi generale con ciò permettendo la possibilità di operare delle compensazioni tra le singole voci di spesa purché sia assicurato il risparmio voluto dal legislatore nazionale.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 6 del D.L. n. 78/2010 la programmazione e la gestione delle spese di rappresentanza vengono effettuate secondo le modalità indicate all'art 18 del presente regolamento.

Art. 11 - Rendicontazione e pubblicità

Tutte le spese di rappresentanza devono essere rendicontate in modo analitico con dimostrazione documentale del rapporto tra natura delle erogazioni e circostanze che le hanno originate non essendo sufficiente una mera esposizione delle stesse senza alcun riferimento modale e temporale.

Le spese devono essere rendicontate analiticamente, evidenziandone, con idonea documentazione giustificativa, la natura, le circostanze, la qualificazione del soggetto destinatario, i motivi di interesse istituzionale che hanno generato la spesa, i modi e i tempi di tali erogazioni, la legittima misura della spesa.

Ai fini della trasparenza, al fine di ogni esercizio, il Direttore predispone un prospetto contenente gli estremi di ogni spesa sostenuta, precisandone l'occasione che l'ha generata e l'importo.

Il prospetto è pubblicato sul sito Amministrazione Trasparente

Art. 12 - Spese per relazioni pubbliche

Le spese di rappresentanza si differenziano dalle spese per relazioni pubbliche che sono invece destinate a finanziare variegate attività volte non ad accrescere il prestigio dell'ente, ma a sviluppare i rapporti dell'ente con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di riferimento al fine di determinare una concreta conoscenza delle rispettive esigenze, quale espressione del moderno dinamismo delle amministrazioni pubbliche; in particolare le spese per relazioni pubbliche sviluppano legami di stretta amicizia tra soggetti pubblici per varie finalità (culturali, economiche, sociali), gestiscono i rapporti della amministrazione con il suo pubblico al fine di creare una immagine positiva, ottenere un consenso e sostegno per il suo operato e i suoi scopi.

Le relazioni pubbliche che spesso si attuano anche attraverso conferenze stampa possono presentare profili sovrapponibili con l'attività di pubblicità.

Possono rientrare in tali categoria di spese per es: i necrologi, i telegrammi, gli auguri.

Art. 13 - Spese di funzionamento

Le spese di rappresentanza si differenziano dalle spese di funzionamento, non sono assoggettabili ai limiti di cui al DL n. 78/2010.

A tale categoria appartengono le spese per celebrazioni, commemorazioni e manifestazioni che sono necessarie per celebrare quelle ricorrenze e festività connesse ai valori di libertà e democrazia e ai principi richiamati nelle carte fondamentali, nonché collegate a manifestazioni che riguardano il recupero delle tradizioni locali e ambientali; rientrano in tali tipologie di spese le piccole spese di bar (acqua - caffè) durante le sedute del Consiglio Direttivo e Comunità del Parco eccezionalmente ammissibili unicamente nell'ordine di importo molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso: in questo caso l'interesse pubblico specifico tutelato è quello della proficuità della riunione che vada oltre l'orario normale di pranzo o di cena.

Art. 14 - Spese per pubblicità

Le spese di rappresentanza si differenziano dalle spese di pubblicità che sono destinate invece alle attività attraverso le quali l'Ente di gestione del Parco porta all'esterno della propria struttura notizie, come quelle riguardanti la comunicazione istituzionale e le informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività.

Mentre la spesa di rappresentanza è volta ad accrescere il prestigio del Parco, la spesa di pubblicità ha il diverso scopo di promuovere prodotti, beni, servizi, idee e anche solo un'immagine, perseguendo una diversa finalità promozionale.

La pubblicità rappresenta, in una nozione molto ampia, una forma di comunicazione persuasiva che mira deliberatamente ad influenzare conoscenze, valutazioni, atteggiamenti, scelte e comportamenti in determinate aree di attività a prescindere dalla modalità e dal mezzo di diffusione.

Tali spese di pubblicità-comunicazione istituzionale sono sottoposte al limite di cui al DL 78/2010, con la sola esclusione delle spese previste dalla legge come obbligatorie; l'ulteriore esclusione di quelle relative alla cd pubblicità istituzionale porterebbe inevitabilmente a privare il precetto della finalità del risparmio previsto in ragione principalmente della ampiezza delle attività di informazione e comunicazione delle PPAA previste dall'art 1 comma 5 della L 150/2000.

Il D.L. n. 78/10 ha previsto per le spese di pubblicità una interpretazione ampia con deroghe tassative, con la conseguenza che se la spesa non è in esse inserita, va ricompresa nel limite.

Nella nozione di pubblicità inoltre vanno ricomprese anche le spese attinenti alla pubblicizzazione di manifestazioni, eventi e interventi di tipo culturale ovvero di promozione turistica o commerciale

Gli opuscoli informativi possono essere considerate spese legittime di comunicazione, sempre sottoposte al limite, qualora perseguano lo scopo di illustrare l'azione dell'ente tra la cittadinanza, in particolare facendo conoscere i servizi erogati dall'ente e rendendo note le varie iniziative intraprese dall'amministrazione; ovviamente gli opuscoli non devono essere propaganda per i vertici politici.

Possono ritenersi esclusi dall'applicazione della limitazione di spesa, quegli oneri sostenuti da pubbliche amministrazioni e relativi ad altre attività di informazione e comunicazione istituzionale a carattere non pubblicitario e che possono essere genericamente individuate in quelle attività di comunicazione che, per modalità e mezzi impiegati, non perseguono finalità promozionali o di persuasione, bensì scopi meramente informativi.

Art. 15 - Spese per convegni-mostre

Le spese di rappresentanza si differenziano dalle spese per convegni: per tali spese si intendono gli incontri più o meno pubblici organizzati o coorganizzati dall'Ente di gestione del Parco in luogo e tempo definiti per discutere su un argomento di comune interesse (come ad esempio seminari, dibattiti, congressi, conferenze) su tematiche solitamente di natura ambientale, amministrativa, sociale, culturale, scientifica riferibili pur sempre a fini istituzionali del Parco.

Non rientrano in tale nozione le spese effettuate per l'attività di formazione in senso stretto.

Le spese di rappresentanza si differenziano dalla spese per mostre che riguardano esposizioni pubbliche organizzate o partecipate dal Parco avente svariati possibili oggetti e finalità diverse commerciale, promozionale, didattica, celebrativa.

Rientrano in tale categoria le rassegne, le fiere, i mercatini.

Art. 16 - Spese sovrapponibili

Alcune spese in concreto possono essere ricomprese in una o due categorie, in questo caso innanzitutto è importante distinguere tra spese che possono essere sostenute dal Parco e quelle che al contrario se effettuate determinerebbero un danno erariale; in secondo luogo occorre distinguere tra spese oggetto del regime vincolistico di cui all'art 6, comma 8 del DL 78/2010 e quelle ad esse estranee (come le spese di funzionamento o per attività culturali).

Alcune spese evidenziate nelle presenti linee guida possono trovarsi al confine tra due o più categorie (rappresentanza/pubblicità): in questo caso l'inserimento di una spesa come di pubblicità dovrebbe essere residuale rispetto a quelle di rappresentanza.

Le spese relative all'organizzazione di manifestazioni di tipo culturale o con fini di promozione turistica possono essere ricomprese a seconda dei casi nella nozione di convegni o relazioni pubbliche.

Le spese per gemellaggi possono essere ricomprese nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art 6, comma 8 del d.l. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o di relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso e va individuato caso per caso.

Le spese relative genericamente all'organizzazione di manifestazioni di tipo culturale o con fini di promozione turistica, sono di norma da considerare riconducibili, alternativamente e a seconda dei casi, alle nozioni di "convegni" o di "relazioni pubbliche", come tali rientranti nel

vincolo di spesa in esame.

In caso di spese promiscue ogni decisione in proposito e la corretta determinazione della categoria nella quale ascrivere la spesa non può che essere rimessa alla discrezionalità e responsabilità del soggetto che la dispone.

Art. 17 - Obbligo di trasmissione

Gli atti di spesa relativi ai commi 9 -10-56-57 di cui all'art 1 comma 173 della L n. 266/05 di importo superiore ai 5000 euro devono essere trasmessi alla competente Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.

Art. 18 - Programmazione e gestione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza

In fase di predisposizione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e dell'assestamento di bilancio la Direzione richiede stanziamenti per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza compatibili con i limiti previsti dal D.L. n. 78/2010, art 6, co. 8, attestando tale compatibilità.